



CIVICA DI TRENTO A.P.S.P.

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DI UTENTI SU POSTI LETTO R.S.A. AUTORIZZATI MA NON CONVENZIONATI CON L' A.P.S.S. DI TRENTO

(approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 dd. 17/09/2025)

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'accesso di persone non autosufficienti, anche solo parzialmente, su posti letto disponibili presso la Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (di seguito denominata A.P.S.P.) Civica di Trento accreditati ma non convenzionati con l'Azienda Provinciale per i Servizi di Trento.

I livelli assistenziali e gli standard di servizio assicurati dall'A.P.S.P. nei posti letto non convenzionati sono gli stessi che vengono garantiti per i posti letti convenzionati con l'A.P.S.S. secondo quanto previsto dalle direttive annuali provinciali e dalla Carta dei Servizi dell'A.P.S.P.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla Carta dei Servizi e ai Regolamenti dell'Ente.

Articolo 2 – Destinatari

Possono accedere ai posti letto le persone non autosufficienti, anche solo parzialmente, residenti nel Comune di Trento, in altri Comuni trentini o Comuni extraprovinciali.

In caso di eccedenza di richieste, verrà data priorità ai residenti nel Comune di Trento, seguito dagli altri Comuni trentini e, successivamente, dai Comuni extraprovinciali.

Articolo 3 - Accesso al servizio

Con riferimento ai destinatari di cui al precedente art. 2, il diretto interessato o un suo familiare, tutore o amministratore di sostegno, denominato di seguito "richiedente", presenta domanda di ammissione all'A.P.S.P., utilizzando il modulo apposito, sottoscritto dal medico di medicina generale di riferimento.

La domanda di ammissione è valutata dal personale di coordinamento sanitario e assistenziale, sentito eventualmente il medico della R.S.A., al fine di poter assicurare adeguata assistenza rispetto al grado di non autosufficienza del richiedente.

La valutazione della domanda di ammissione è finalizzata ad una verifica insindacabile della compatibilità tra le condizioni del richiedente e le caratteristiche del posto letto disponibile.

Eseguita la valutazione, di cui ai precedenti commi, e risultata essa positiva, una volta resosi disponibile il posto letto, l'A.P.S.P. comunica al richiedente, telefonicamente o tramite posta elettronica, la possibilità di accoglienza.

Il richiedente al momento dell'accettazione della proposta di ingresso in R.S.A. sottoscrive l'impegno a pagare interamente la tariffa di ricovero a suo carico come deliberata dal Consiglio di Amministrazione e le eventuali variazioni della stessa.

Articolo 4 – Durata della permanenza

La permanenza in struttura è da intendersi di norma come temporanea con durata minima di 7 giorni, salvo situazioni particolari.

L'utente può essere dimesso su sua richiesta in qualsiasi momento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 6 del presente Regolamento.

È facoltà dell'A.P.S.P. dimettere l'utente dalla R.S.A. per sopravvenute difficoltà di gestione delle complessità sanitarie e/o qualora non provveda al pagamento della retta dovuta.

Nel caso di richiesta di prolungamento del periodo di accoglienza, il richiedente deve darne comunicazione almeno 7 giorni prima della data precedentemente concordata. La richiesta sarà accolta solo in caso di un posto libero.

Articolo 5 – Regime tariffario

Ai destinatari del presente Regolamento viene applicata una tariffa giornaliera fissata dal Consiglio di Amministrazione.

L'utente mantiene il proprio medico di medicina generale.

L'acquisizione di farmaci e di presidi è assicurata attraverso le modalità normalmente previste dal Servizio Sanitario Provinciale per i residenti al proprio domicilio. Eventuali costi per l'acquisto di farmaci non ricompresi nel prontuario farmaceutico o di presidi sanitari non riconosciuti dal Servizio Sanitario sono a carico dell'utente.

Il pagamento della tariffa è dovuto dal giorno dell'accettazione della domanda di ingresso in R.S.A. per tutto il periodo prenotato, fatti salvi accordi specifici per lunghi periodi di permanenza presi d'intesa con la Direzione. Qualora l'utente dovesse posticipare oltre il giorno concordato, è tenuto, a partire dal medesimo giorno, al pagamento della quota di mantenimento posto letto per entrata ritardata (deliberata dal Consiglio di Amministrazione).

Contestualmente con l'accettazione della proposta di accoglienza, viene richiesto il versamento di una somma a garanzia pari ad euro 2.000,00.

In caso di disdetta anticipata rispetto al periodo prenotato per l'occupazione del posto, l'A.P.S.P. trattiene l'importo corrispondente alle giornate prenotate e non coperte da eventuale altro utente subentrante. Tale modalità di trattenuta cautelativa non vale in caso di decesso dell'utente.

In caso di assenza temporanea il posto letto viene mantenuto previo pagamento della retta ridotta nella misura prevista dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6 – Diritti e Doveri dei Residenti

Il Residente ha diritto al rispetto della propria dignità, privacy e vita relazionale, nel quadro del regolamento interno della struttura e del presente regolamento.

All'atto dell'accoglienza, al Residente e ai suoi familiari sono consegnati e illustrati la Carta dei Servizi dell'A.P.S.P. e il presente Regolamento.

Il Residente e i suoi familiari sono tenuti a rispettare il personale, gli altri Residenti e le regole organizzative della struttura, nonché a comunicare tempestivamente qualsiasi esigenza o variazione necessaria.

Articolo 7 – Privacy e Trattamento dei Dati

I dati personali e sanitari degli utenti sono trattati dall'A.P.S.P. nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia, per le sole finalità connesse all'erogazione del servizio e agli adempimenti amministrativo-contabili.

L'informativa privacy dettagliata è resa disponibile all'utente all'atto della presentazione della domanda.